

N. R.G. 82/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI PESCARA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott.ssa Domenica Capezzerà

Presidente rel.

Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella

Giudice

Dott.ssa Federica Colantonio

Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Letta l'istanza depositata in data 22.04.2021 da Anna TUFANO diretta ad ottenere la dichiarazione di fallimento di C.S.G. Centro Servizi Gestioni Società Cooperativa Sociale a r.l. in liquidazione con sede legale in Castiglione a Casauria alla Via Regina Margherita n. 3 C.F. 01732400682; convocati di fronte al Giudice appositamente delegato ricorrente e debitrice; udita la relazione del Giudice incaricato di riferire; acquisite le informazioni a mezzo C.C.I.A.A. ed Agenzia delle Entrate-Riscossione; rilevato che all'udienza del 17.6.2021 è comparsa, per la ricorrente, l'avv. Laura Paci mentre nessuno è comparso per la resistente anche se regolarmente citato ai sensi dell'art. 15 comma III L.F.; considerato competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario; rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente e la sua qualità di soggetto fallibile trattandosi, nella specie, di attività adibita alla effettuazione di servizi assistenziali anche a domicilio compresi quelli infermieristici e riabilitativi e potendo compiere per statuto tutte le operazioni commerciali immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere direttamente ed indirettamente gli scopi sociali (cfr visura camerale); ritenuto, pertanto, che ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 1 comma I L.F. e non risulta dimostrata, come onere della debitrice, la ricorrenza delle condizioni esonerative previste dal secondo comma della medesima norma; rilevato che, quanto al requisito oggettivo di cui all'art.5 L.F., dagli atti risulta:



che la debitrice non ha soddisfatto il credito vantato dalla ricorrente pari ad € 47362,17 e portato da titoli giudiziari (sentenza n. 161/2020 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Pescara e decreto ingiuntivo definitivo n. 526/2016);

considerato che, dovendosi valutare la sussistenza dello stato di insolvenza di una società in liquidazione si deve dare rilievo all'accertamento della sufficienza o meno dell'attivo a soddisfare in sede di liquidazione tutti i debiti della società, indipendentemente dalla capacità o meno di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni; infatti, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, è consolidato il principio secondo cui per le società in liquidazione "la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della [L. Fall., art. 5](#), deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali" (*ex plurimis* Cass. 14 ottobre 2009 n. 21834);

rilevato che nulla è stato possibile evincere a tal proposito essendo rimasta la debitrice contumace;

considerato del resto che i pignoramenti mobiliari presso il debitore, come tentati dalla ricorrente, non sono risultati proficui e dall'esame della visura emerge che in data 12.12.2016 la debitrice cedeva il ramo di azienda alla Etika Cooperativa sociale a r.l. mentre già dal 2017 non ha più provveduto al regolare deposito dei bilanci;

considerato, pertanto, che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità non può essere posta in dubbio attesa l'inesistenza di beni patrimoniali di sorta né di attivo liquidabile;

considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dalla società, come risultanti dagli atti, eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 15 u.c. L.F. ;

P.Q.M.

DICHIARA

Il fallimento di C.S.G. Centro Servizi Gestioni Società Cooperativa Sociale a r.l. in liquidazione con sede legale in Castiglione a Casauria alla Via Regina Margherita n. 3 C.F. 01732400682;

NOMINA

Giudice Delegato la Dott.ssa Federica Colantonio e Curatore la dr.ssa Tania Zinani con studio in Montesilvano (PE) C.so Umberto I n. 188 professionista nota all'ufficio ed in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico ricevuto anche alla luce delle pregresse relazioni informative rese ai sensi dell'art. 33 l.f.

ORDINA

alla fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

DISPONE



che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 l.f., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 l.f.

FISSA

il giorno 11.11.2021 ore 10,15 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a **trenta giorni prima** della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 LF nel testo modificato dall'art. 17, comma 1, lett. e) del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, con l'avvertenza che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 17.6.2021

Il Presidente est.

Domenica Capezzera

